

STATUTO

COS.MAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELSARDO SS VIA MILLELIRE
5

Numero REA: SS - 217595

Codice fiscale: 02948610908

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
alla raccolta n° 3143

STATUTO DELLA "COS.MAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS"

"ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sociale (di tipo "B") con la denominazione **"COS.MAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS"**.

ART. 2 - SEDE

La sede della società è fissata nel Comune di Castelsardo. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

ART. 3 - DURATA

La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilasessanta, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

ART. 4 - LEGGI SPECIALI

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) le disposizioni sulle ONLUS, se e nei limiti in cui sono ancora in vigore e comunque fino a quando esse saranno ancora in vigore, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- 3) le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 (nei limiti di compatibilità con la normativa specifica che disciplina le cooperative), in quanto la cooperativa sociale acquista di diritto la qualifica di impresa sociale;
- 4) le disposizioni di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), ove non derogate ed in quanto compatibili alle norme in materia di impresa sociale e di cooperativa sociale;
- 5) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 6) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

ART. 5 - SCOPO E ATTIVITÀ MUTUALISTICA

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci coopera-



Piero Bernabè
Luca
Piero Bernabè

tori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci operatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci operatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci operatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

ART. 6 - MUTUALITÀ PREVALENTE

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

ART. 7 - INFORMAZIONI SULLA GESTIONE MUTUALISTICA

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano, nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenen-

do conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

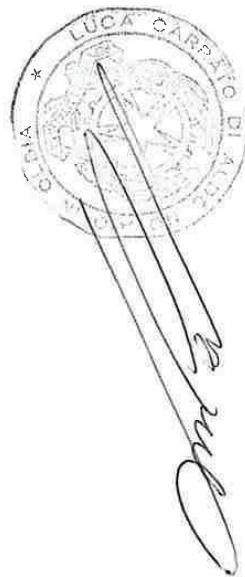
ART. 8 - OGGETTO SOCIALE

In attuazione dello scopo mutualistico la società, tenuto conto dei requisiti dei soci e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, nei limiti di legge e con le eventuali autorizzazioni ove previste ha per oggetto:

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso una attività di gestione dei servizi sociali e culturali orientati ai bisogni dei minori, soggetti portatori di handicap, anziani, tossicodipendenti, extracomunitari, emarginati;
- perseguire l'integrazione sociale nella vita attiva di persone con disturbi psichici e con difficoltà di adattamento alla vita sociale, attraverso il loro inserimento nella gestione in forma associata di attività di lavoro;
- perseguire l'inserimento nel mondo del lavoro di persone che per diverse motivazioni hanno difficoltà ad integrarsi all'interno della società'.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente:

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza, nonché servizi integrati per residenze protette, case di riposo, centri di aggregazione sociale, mense scolastiche ed aziendali;

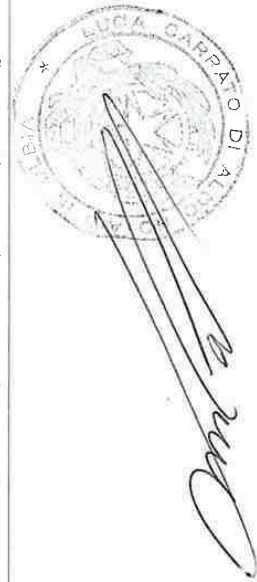


*Para Benedita
Para Horacio
Para Gladys
Para Ana*

- servizi e centri di riabilitazione;
- centri diurni e altre strutture con carattere animativo ed educativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale, promuovendo iniziative volte alla gestione dell'industria delle vacanze, alla gestione di impianti sportivi di qualsiasi genere, alla gestione di quanto è connesso alle imprese turistiche e alle strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande confezionati e distribuzione bevande e cibi cotti;
- iniziative volte alla fruizione e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali attraverso escursioni guidate, promozione itinerari turistici con soggiorno, gestione di attività di guida e assistenza turistica, gestione di aziende e strutture agrituristiche agricole e di allevamento; tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, servizi di noleggio taxi autovetture, scuolabus, autobus e pullman gran turismo con o senza autista, per trasporto di persone e cose, custodia e gestione di località balneari e demaniali ivi compresi gli specchi acquei, gestione e custodia di parchi giochi, attività in spiaggia compreso il noleggio barche, ombrelloni, etc.;
- la gestione di impianti sportivi e privati, gestione e conduzione di strutture di ristorazione e di ricezione alberghiera ed extra alberghiera, agrituristiche, ostelli, bar, attività inerenti l'utilizzazione del tempo libero, del turismo, servizio di hostess;
- l'organizzazione e gestione eventi culturali e attività connesse; gestione e promozione di spazi e unità ricreative e culturali pubbliche e private sia per quanto riguarda la gestione sociale, la promozione sportiva, consegne domiciliari, attività di animazione e assistenza e supporto logistico;
- la produzione agricola tipica e biologica; attività agricole di coltivazione di frutti ed erbe officinali; allevamento animali e produzione di prodotti dell'allevamento;
- gestione e custodia parchi naturali, ideazione e realizzazione di percorsi ed itinerari turistici, sentieristica;
- conduzione e gestione di asili nido, scuole materne ed elementari e tutte le attività concernenti l'assistenza ai minori, biblioteche, musei, centri culturali, centri polifunzionali ed altre strutture pubbliche o private, comunque denominate, con finalità culturali ed educative;
- attività di formazione, ideazione e consulenza;
- organizzazione di convegni e seminari;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno del-

le istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- attivita' di prevenzione;
- eseguire lavori di copiatura, censimento, di bollettazione e riscossione dei tributi;
- gestione parcheggi pubblici e privati;
- gestione di rifugi e strutture di accoglienza e assistenza di ogni genere per animali;
- prestazione di servizi di pulizia ed attivita' affini anche a carattere industriale nei confronti di enti pubblici e privati, nonche' la fornitura di tutti quei materiali e accessori connessi alla prestazione dei servizi stessi;
- pulizia spiagge, porti ed aree demaniali, manutenzione di giardini, boschi, pinete, impianti sportivi pubblici e privati;
- attività edilizia;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie di aree verdi attrezzate;
- attivita' di disinfezione, derattizzazione e disinfezione di locali pubblici e privati;
- tutte le attivita' ecologiche compresa la manutenzione del territorio, trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili, spazzamento, raccolta e raccolta differenziata dei rifiuti solidi e urbani e speciali;
- realizzazione di iniziative per la produzione di beni e servizi destinati al sostegno di attivita' produttive ed in particolare sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed il disinquinamento delle attivita' produttive, l'installazione e potenziamento di impianti destinati a migliorare le condizioni legate a processi produttivi, nuove tecnologie per il recupero e lo smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, civili, industriali e marini, compresi gli olii alimentari e non alimentari esausti;
- attivita' di manovalanza, facchinaggio, lavori di edilizia in genere, restauri, tinteggiatura e piccola manutenzione;
- lavori di tinteggiatura posa in opera di cartongesso, piccoli lavori di falegnameria e muratura rivolta sia a privati che a strutture ed enti pubblici;
- sostituzione di pavimenti;
- riparazione di impianti e sostituzione di loro elementi;
- rivestimento e tinteggiatura di facciate e di interni;
- rifacimento di pavimentazioni esterne o manti di copertura senza modifica di materiali;
- sostituzione di tegole, gronde e pluviali e rifacimento di impermeabilizzazioni;
- riparazione di recinzioni;
- sostituzione di infissi;
- lavori di manutenzione viabilita' urbana, manutenzione impianti, manutenzione immobili;



Piano
Poverde
Loren
Piana
Laurangela

- riparazione impianti elettrici; installazione di caldaie a gas; disostruzione tubi; sbloccaggio saracinesche; riparazione serrande; manutenzione impianti idraulici; riparazione serrature; cambio serrature; disostruzione con sonde; fabbri; installazione di boiler elettrici; manutenzione impianti elettrici;
riparazione di boiler elettrici; riparazione cortocircuiti; ristrutturazione di bagni; riparazione di scorriacqua; riparazione di sifoni; sbloccaggio porte basculanti; cambio sifoni; riparazione basculanti; idraulici; installazione salvavita; riparazione di rubinetterie;

- amministrazione condomini;

- inoltre la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa e affine a quelle sopra elencate e comunque, sia indirettamente o direttamente attinente alle medesime, nonche', tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potra' acquistare, assumere in affitto o in leasing, macchinari, attrezzature, impianti locali uso uffici, e quanto altro occorre e si riterra' necessario per agevolare il lavoro dei propri associati.

La cooperativa con delibera del consiglio di amministrazione, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, compresa l'accensione di mutui passivi ed ipotecari che si dovessero ritenere necessari per la realizzazione degli scopi sociali e la prestazione, anche a favore di terzi di garanzie reali o personali; la cooperativa sempre con delibera consiliare, potra' partecipare a gare d'appalto, licitazioni private, stipulare convenzioni, partecipare a trattative private indette da enti pubblici e aziende private; inoltre la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopraelencate, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe o accessorie all'attivita' sociale;

- costituire ed essere socia di societa' per azioni e a responsabilita' limitata, anche cooperative, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' altresì impegnata ad integrare in modo permanente e secondo contingenti opportunita' la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c..

ART. 9 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI COOPERATORI

Possono essere soci cooperatori:

a) le persone fisiche svantaggiate - quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni apportate dal Regolamento CE 2204/2002 della Commissione del 12/12/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione così come recepiti dalla Regione Autonoma della Sardegna con apposita circolare di nota esplicativa Prot. 1800 del 22 gennaio 2016 nonché dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 23/10/2017, Prot. 2389 - che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

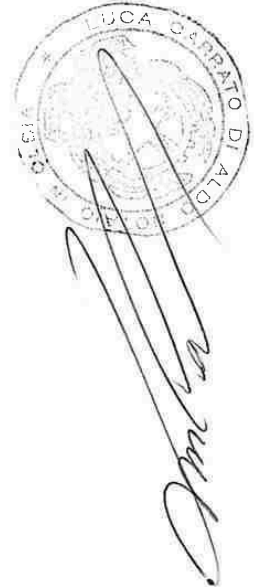
d) qualora e finché la cooperativa sia composta da almeno nove soci, le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

ART. 10 - PERSONE SVANTAGGIATE

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 27/10/2017 Prot. 2389.

Inoltre ai sensi del Regolamento CE 2204/2002 della Commissione del 12/12/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione sono sempre considerati "svantaggiati" tutte le catego-



Pres. Amministrativa
Loren
Pavia
Hoccey

rie di lavoratori elencati all'art. 2 lettera f) e, più precisamente viene definito "lavoratore svantaggiato", qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire una persona che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:

- i. qualsiasi giovane che abbia meno di 25 (venticinque) anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- ii. qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
- iii. qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
- iv. qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- v. qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
- vi. qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- vii. qualsiasi persona di più di 50 (cinquanta) anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- viii. qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 (dodici) dei 16 (sedici) mesi precedenti, o per 6 (sei) degli 8 (otto) mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 (venticinque) anni;
- ix. qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- x. qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
- xi. qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% (cento per cento) della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% (centocinquanta per cento) del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al di sotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune ini-

ziative per ripristinare la percentuale di legge entro i termini di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

ART. 11 - DIRITTI MUTUALISTICI DEI SOCI COOPERATORI

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

ART. 12 - AMMISSIONE A SOCIO

Chi intenda diventare socio deve presentare all'organo di amministrazione apposita istanza specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e qualifica personale o professionale;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non potrà essere inferiore né superiore ai limiti di legge.

Sull'accoglimento della domanda decide il medesimo organo con provvedimento motivato in caso di diniego.

Il nuovo ammesso deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta, consistente in una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

ART. 13 - DIRITTO DI RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo di amministrazione constatare se ricorrono



[Handwritten signature]

*Puena Renardista
Luca Carpat
Paua Harcampoly*

i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società tenuto conto dell'art. 2532 c.c.

ART. 14 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che svolga attività concorrente con quella della società;
- c) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti.

Nel caso indicato alla lettera c), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito, opportunamente motivato, e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

ART. 15 - DECESSO DEL SOCIO

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e sempreché vi acconsentano.

Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione la quota sarà liquidata agli eredi.

ART. 16 - RIMOBORSO DELLA QUOTA DEL SOCIO

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trovi applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In ogni caso i soci che cessino di far parte della società rispondono nei confronti di questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono verificati.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

ART. 17 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile;
- b) dal fondo di riserva legale il quale dovrà essere almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti, e il cui accantonamento andrà eseguito in relazione a ciascun bilancio annuale, qualunque sia l'ammontare già raggiunto dalla riser-

va;

c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme versate dai soci come sopraprezzo;

a) da eventuali riserve straordinarie;

b) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

ART. 18 - SOTTOSCRIZIONI E VERSAMENTO DELLE QUOTE

La quota sociale sottoscritta e l'eventuale relativo sopraprezzo dovranno essere versati con le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo nel regolamento interno di cui al superiore art. 5 del presente statuto.

Le quote sociali non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo di amministrazione.

ART. 19 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 20 - UTILI

Gli utili netti di esercizio previa la deduzione da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono attribuiti nella misura del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale e il residuo ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della l. 31.1.1992 n. 59 ovvero ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

E' possibile destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Ai sensi dell'art. 2514 c.c., ai fini della sussistenza dei requisiti di mutualità prevalente e delle agevolazioni fiscali tutte si precisa che:

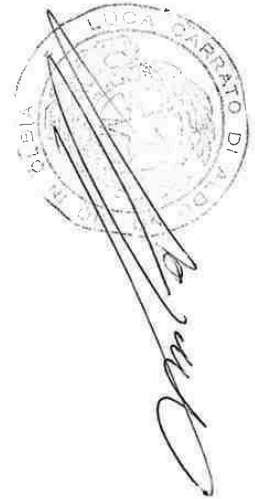
a) è fatto divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che in sede di liquidazione;

d) in caso di scioglimento della società, è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I ristorni sono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla



Flavia Bernabè
Lorena
Flavia Delcampio

quantità e qualità degli scambi mutualistici con criteri che rispettino tali proporzioni e secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento interno di cui all'art. 5 del presente statuto.

ART. 21 - ASSEMBLEA

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 22 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, da depositarsi presso la sede della società e da comunicarsi con qualsiasi mezzo, quale lettera raccomandata, email, fax ecc. al domicilio di ciascun socio, il tutto nel termine di almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

ART. 23 - QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione e sulla fusione della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, dai soci intervenuti in assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

ART. 24 - DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-

sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

ART. 25 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di amministrazione ovvero dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea.

ART. 26 - AMMINISTRATORI

Gli amministratori devono essere in maggioranza soci cooperatori o mandatari di soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, a seconda di quanto stabilito in sede di nomina, è nominato dall'assemblea, ad eccezione dei primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo. I componenti dell'organo amministrativo non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente se questi non sono nominati dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione sarà regolato, per quanto non previsto nel presente statuto e nei limiti di compatibilità della normativa in materia di cooperative, dalle norme in tema di società a responsabilità limitata; in caso di lacuna nella disciplina delle società a responsabilità limitata, dalle norme in materia di società per azioni.

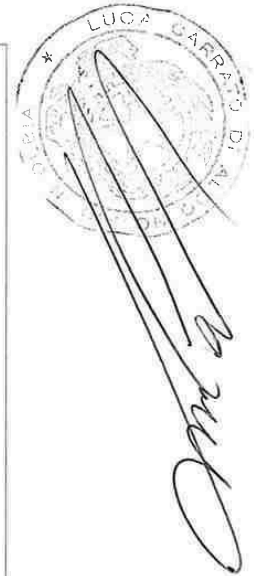
ART. 27 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sarà compito specifico dell'organo amministrativo stabilire chi tra i soci deve prestare la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali, chi dovrà assumere la funzione di socio lavoratore nonché gli eventuali compensi e/o retribuzioni.

Esso può deliberare, inoltre, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge e per statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può, inoltre, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o



Pravie Benediton
Loren
Pravie Benediton

cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.
Il Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

L'organo amministrativo può nominare il direttore generale, comitati tecnici e consulenti, anche fra estranei, stabilendone le mansioni ed i compensi.

ART. 29 - ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dal primo comma dell'art. 2543, c.c. ed in tal caso si applicano le disposizioni relative all'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata.

ART. 30 - SCIoglimento

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate all'art. 2545-duodecies del codice civile, nel qual caso dovranno trovare applicazione le norme di legge.

ART. 31 - DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le inderogabili disposizioni di legge in tema di società cooperative, in secondo luogo, quelle della società a responsabilità limitata. Nel caso in cui il numero dei soci sia superiore a venti ovvero l'attivo dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di Euro la cooperativa dovrà adottare la disciplina sulla società per azioni, in quanto compatibile.

Piera Benetta

Lorenza Merco

Piera Mandanola

M. Per

